

AVV. PIERPAOLO SALVATORE PUGLIANO

Via Giuseppe Gioachino Belli n. 60 – 00193 Roma
Tel. 06/45771530-06/45771535
pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org
C.F. PGLPPL67H29D122K – P.IVA 10345510589

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO

Per la Prof.ssa **MARTINA SCALA** (C.F. SCLMTN78D41F656D), nata a Montevarchi (AR) il 01/04/1978 e residente in (52021) Bucine (AR), Loc. Casariccio – San Leolino n. 13, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente – dagli Avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano (C.F. PGLPPL67H29D122K) e Tommaso Pallavicini (C.F. PLLTMS79H20H501J) del Foro di Roma [*indirizzo PEC pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org presso il quale si dichiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio*] ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano in (00193) Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 60, giusta procura speciale apposta in calce al presente atto,

CONTRO

il **Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la Stessa domiciliato;

E NEI CONFRONTI

della Prof.ssa **Simona Ugolini**, residente in (00174) Roma, Viale Spartaco n. 67;

del Prof. **Vincenzo Caico**, residente in (34074) Monfalcone, Largo della Fontana n. 5;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 CPA,

del D.D.G. n. 395 del 27/3/2019 (**doc.1**) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato (**doc.2**) al D.D.G. n. 395 del 27/3/2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della Prof.ssa Martina Scala nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29/4/2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20/5/2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta il 18/10/2018 e che ha cagionato il suo mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

del verbale della prova scritta del 18/10/2018 (**doc.3**) e di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, ivi compreso il verbale n. 11 del 23/3/2019 (**doc.4**) e la scheda valutazione prova scritta relativo alla ricorrente (**doc.5**);

di ogni altro atto preparatorio, presupposto e/o connesso, collegato o consequenziale ivi compresi quelli allo stato non conosciuti dalla ricorrente.

FATTO

I. La Prof.ssa Martina Scala, possedendo idonei titoli, prendeva parte al “*Corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*”, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 pubblicato in GU n. 90 del 24 novembre 2017 (**doc.6**).

II. La odierna ricorrente, dopo aver superato le prove preselettive, sosteneva (in data 18/10/2018) la prova scritta della procedura concorsuale (**doc.7**), secondo le modalità indicate all’art. 8 del Bando di concorso.

In particolare, per quanto di specifico interesse, il citato art. 8 prevedeva che:

- lo svolgimento della prova scritta è computerizzato;
- i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova;
- la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera;
- la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento;
- i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

III. Ebbene, durante lo svolgimento della prova scritta accadeva che il personal computer assegnato alla ricorrente manifestava – fin da subito – alcuni malfunzionamenti tecnici nella tastiera, comportando, di conseguenza, un notevole rallentamento delle operazioni di compilazione delle risposte ai quesiti di concorso.

Analoghe problematiche venivano riscontrate anche da altri candidati.

IV. Ciò nonostante, la ricorrente decideva di portare comunque a conclusione la prova di esame, tentando di superare il gravoso disagio anche in considerazione del fatto che la Prof.ssa Scala, in assenza di una preventiva informativa da parte della Commissione in sede di avvio della prova, era del tutto allo scuro della possibilità di poter utilizzare un personal computer sostitutivo.

Ed invero, la ricorrente veniva colpevolmente resa edotta di una siffatta circostanza solo al termine dello spirare del tempo (150 minuti) assegnato a tutti i candidati, allorché il Comitato di vigilanza, nel verificare e prendere atto del segnalato malfunzionamento, la notiziava (purtroppo tardivamente) circa la disponibilità in dotazione di un personal computer sostitutivo.

V. A tale scopo dirimente e assorbente è il tenore letterale del verbale contenente il segnalato malfunzionamento, laddove così testualmente si legge: *“I candidati OMISSIS Scala Martina, OMISSIS segnalano una disfunzione nella tastiera con riferimento alla barra spaziatrice che ha rallentato la stesura della prova. **Questa circostanza viene segnalata al comitato al termine dei lavori e viene verificata dal presidente di commissione che ne prende atto.** Pertanto il comitato non ha potuto fornire ai candidati le macchine libere, lasciate proprio per garantire funzionalità ai computer”*.

Ora, senza voler anticipare il motivo di diritto su cui fonda il presente gravame, è solo il caso di rilevare come il riportato stralcio del verbale sia scevro dall'ingenerare dubbio alcuno sulle giuste ragioni avanzate in Questa Sede dalla Prof.ssa Scala, posto che è la stessa Commissione a comprovare chiaramente il vizio inficiante la non ammissione alla prova orale della ricorrente, laddove verifica e prende atto del malfunzionamento tanto dal precisare che non è stato possibile fornire ai candidati le macchine libere poiché il problema tecnico è stato segnalato solo al termine della prova.

Quanto affermato dal Presidente della Commissione però fa trasparire anche un ulteriore profilo di censura, poiché nel verbale di prova d'esame del 18/10/2018

è facilmente rilevabile come nessuna informativa preventiva circa la possibilità di usufruire di personal computer sostitutivi sia stata fornita dal Comitato di vigilanza a tutti i candidati.

VI. La prova scritta della ricorrente (codice elaborato n. 5132) veniva successivamente sottoposta a correzione in occasione della seduta di commissione del 23/3/2019 (verbale n. 11 della sottocommissione n. 20), in esito al quale la Prof.ssa Scala conseguiva 31,25 punti per i quesiti a “risposta aperta” e 14 punti per quelli a “risposta chiusa”, per un totale di **45,25 punti**, insufficienti a raggiungere la soglia minima dei 70 punti necessari per essere ammessi alla successiva fase orale.

VII. Perciò, alla luce del mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio, la Prof.ssa Scala non risultava tra gli ammessi alla successiva fase orale di cui all’impugnato elenco del 27/3/2019 e veniva quindi esclusa dal Corso-concorso.

VIII. Ora, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente e della stessa commissione (aver dotato l’aula di personal computer risultati difettosi, senza peraltro aver necessariamente e preventivamente informato i candidati della possibilità di disporre di macchine sostitutivi), unitamente all’imminente celebrazione della fase orale a cui non è stata illegittimamente ammessa la ricorrente, impone alla Prof.ssa Scala di rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo TAR, richiedendo l’adozione di una misura cautelare, anche in forma propulsiva, al fine di ottenere un riesame della propria posizione da espletare attraverso la riedizione della prova concorsuale (e nelle more, nell’ammissione con riserva alle imminenti prove orali), sul presupposto che la situazione descritta **e non smentita dall’amministrazione resistente** (come risulta dal verbale di aula del 18/10/2018) ha certamente creato in danno della Prof.ssa Scala disagi che sicuramente hanno inciso sul buon esito della prova selettiva,

precludendone irreversibilmente la possibilità di accedere alla successiva fase orale.

***** ****

Quanto sopra premesso, la Prof.ssa Martina Scala – come in atti rappresentata e difesa – ritiene illegittimi i provvedimenti impugnati e chiede che gli stessi vengano annullati, previa sospensione anche nelle forme del Decreto presidenziale ex art. 56 CPA, per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 3, 31, 34, 37 e 97 della costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del bando di concorso (DDG n. 1259 del 23 novembre 2017). Violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici e di leale collaborazione tra privato e P.A. di cui agli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate figure sintomatiche, ed in particolare: difetto di istruttoria, illogicità, sviamento, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

1. La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale è illegittima e merita sicura correzione giurisdizionale per le ragioni che di seguito si espongono.

Come anticipato in fatto, lo svolgimento della prova scritta è avvenuta con sistemi computerizzati attraverso i quali tutti i candidati, nei 150 minuti assegnati, avrebbero dovuto rispondere ai cinque quesiti a risposta aperta e ai due quesiti a risposta chiusa.

Il bando, inoltre, prevedeva che il sistema, al termine dei 150 minuti stabiliti, avrebbe operato in automatico l'interruzione della compilazione dell'elaborato che, a questo punto, veniva irrimediabilmente acquisito a sistema senza possibilità di ulteriori integrazioni da parte dei candidati stessi.

Tale previsione avrebbe dovuto quindi garantire a tutti i concorrenti di svolgere

la prova di esame in perfetta parità di condizioni.

2. Tuttavia è accaduto che la ricorrente, durante lo svolgimento della prova, si è trovata a dover far fronte ad un non prevedibile inconveniente tecnico, peraltro non dovuto a sua responsabilità, che ha rallentato illegittimamente le operazioni di compilazione dei *form* informatici delle risposte ai quesiti di esame.

In particolare, il personal computer in dotazione della Prof.ssa Scala si è rivelato fin dai primi momenti difettoso nella tastiera, e segnatamente nel tasto di spaziatura.

Tale acclarato malfunzionamento, pur non rendendo impossibile il completamento della prova, ha comunque seriamente inciso sulla buona resa della stessa, rendendone lo svolgimento sin troppo faticoso, snervante e lento.

Infatti, la Prof.ssa Scala ha dovuto dedicare molto del tempo messo a disposizione dal bando per prestare attenzione alle singole parole di testo inserite, procedendo – di volta in volta – con continue correzioni delle risposte di esame, poiché le stesse, in sede di inserimento, risultavano affette da evidenti errori di battitura.

Ora, un siffatto e verificato difetto è indubbio, secondo la comune conoscenza degli strumenti informatici, che abbia determinato un forte disagio, con annessa apprensione e stato d'animo poco sereno, oltre che un'ingiustificata erosione del tempo a disposizione della ricorrente per la compilazione dei quesiti di esame.

Al riguardo non si può far a meno di osservare come la stima dei 150 minuti messi a disposizione di ciascun candidato è stata elaborata dall'amministrazione tenendo conto delle condizioni di normale capacità di utilizzo dei personal computer da parte degli stessi e, soprattutto, presupponendo la perfetta funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione da parte dell'amministrazione procedente.

Sicché, l'aver dotato la ricorrente di un personal computer difettoso ha precluso

alla stessa di concorrere a pari condizioni (di tempo e soprattutto di serenità) rispetto agli altri candidati alla prova scritta di esame.

Ma non solo.

La ricorrente ha anche dovuto fronteggiare questa importante situazione di disagio perdendo continuamente la concentrazione per dedicarsi a rileggere frettolosamente le frasi di risposta inserite nel sistema informatico.

Tutto ciò ha inciso negativamente anche sulla qualità delle risposte fornite, comportando, di conseguenza, l'impossibilità per la ricorrente di esprimere al meglio le proprie capacità per una ottimale formulazione delle risposte ai quesiti, facendole così ottenere una valutazione insufficiente ai fini del proseguo del concorso.

Tale situazione ha perciò impedito alla Prof.ssa Scala di eseguire la prova scritta del concorso in condizioni di serenità e concentrazione al pari degli altri candidati, viziando quindi di tutti i vizi dedotti in rubrica il segmento procedimentale censurato e poi sfociato nella contestata non ammissione alla prova orale..

3. Quanto accaduto trova poi pacifica conferma nella verbalizzazione del 18/10/2018 in occasione della quale è stata correttamente riportata sia la ragione tecnica che ha determinato la difficoltà operativa del personal computer assegnato alla ricorrente, **in ordine alla quale è stato addirittura il Presidente di seggio ad aver accertato l'effettività del segnalato malfunzionamento tecnico**, sia la circostanza – anch'essa fondamentale e dirimente – che **solo** al momento della verbalizzazione (avvenuta ad operazioni concorsuali oramai concluse) il Comitato di vigilanza ha informato la prof.ssa Scala dell'esistenza di personal computer sostitutivi messi a disposizione per i casi di malfunzionamento.

Ed invero, leggendo le istruzioni preventive enunciate ai candidati prima dell'avvio della prova (e per come riportate nel verbale di prova del 18/10/2018), nessuna informazione si rinviene circa la possibilità di ricorrere a

personal computer sostitutivi in corso di esame.

Stando così le cose, è evidente che l'illegittimità delle operazioni concorsuali (e conseguentemente della mancata ammissione alla prova orale della ricorrente) riguardano:

- l'aver messo a disposizione della candidata un personal computer difettoso, il quale – come già detto – ha determinato un ingiustificato rallentamento nella compilazione e soprattutto nella qualità delle risposte ai quesiti rispetto invece a quanto garantito agli altri concorrenti, costringendola così del tutto illegittimamente a dedicare parte del già ristretto tempo messo a disposizione per eseguire “non ordinarie” operazioni di correzione delle prove e peraltro non previste nel bando di concorso;
- l'aver omesso di informare prima dell'avvio della prova circa la possibilità di ricorrere a personal computer alternativi per ovviare ad eventuali inconvenienti di natura tecnica sulle macchine assegnate a ciascun concorrente.

Pertanto, in considerazione di tutti gli elementi emersi in riferimento alla vicenda riguardante lo svolgimento delle prove da parte della ricorrente, è evidente che alla Stessa non sono stati garantiti i mezzi che invece si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità così da conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove o quantomeno provare a raggiungere dei positivi risultati.

Sul punto lo stesso TAR Lazio ha recentemente affermato che “[...] *le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, **non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti** (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136) [...]*” (cfr.

TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 8717/2018; cfr. anche TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 10/5/2019, n. 5867).

La citata giurisprudenza è quindi espressiva del principio secondo il quale nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti e che eventuali disfunzioni del sistema non possono ricadere sul concorrente.

In conclusione, l'utilizzo di sistemi informatici, con riferimento alla situazione della ricorrente, invece di agevolare lo svolgimento della prova, ha – al contrario – rappresentato un *vulnus* per il suo sereno svolgimento nel termine contingentato dei 150 minuti assegnato dal Bando.

Sicché non v'è dubbio che il contegno tenuto dall'amministrazione resistente e dal Comitato di vigilanza in occasione della seduta del 18/10/2018 – per tutte le ragioni appena evidenziate – si pone in violazione sia del bando (art. 8) e sia di tutti i principi indicati in rubrica che devono informare l'azione amministrativa della PA, tanto più in procedure nelle quali elemento imprescindibile e caratterizzante è la *par condicio* tra i concorrenti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* emerge chiaramente dai motivi di gravame.

Quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio patito dalla odierna ricorrente non presenta connotati di sola rilevanza economica, non potendosi sottacere la rilevanza ed il prestigio curriculare della procedura concorsuale di abilitazione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio propedeutico all'assunzione in servizio come dirigente scolastico.

Del resto, ove non venissero sospesi i provvedimenti impugnati e adottate le misure cautelari più idonee a soddisfare l'interesse della ricorrente, la Prof.ssa Scala si troverebbe nell'impossibilità di conseguire un'importante opportunità professionale e di vita.

Appare superfluo rilevare inoltre come una eventuale decisione favorevole nel merito, accompagnata dall'eventuale risarcimento del danno, non sia in grado di ristorare nel modo più assoluto la possibilità della ricorrente di conseguire l'abilitazione richiesta, soprattutto in considerazione della natura della procedura concorsuale in discussione, la quale – come detto – è propedeutica all'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Al contrario, tale pregiudizio ben potrebbe essere eliso dalla concessione di una misura cautelare, di tipo propulsivo, che consenta alla ricorrente di ripetere la prova scritta del concorso e, nelle more della riedizione della prova scritta, di essere riammessa con riserva alla prova orale il cui svolgimento è imminente.

Si segnala che in fattispecie analoga codesto Ecc.mo TAR ha recentemente concesso una misura cautelare richiesta da un candidato che è stato riammesso alla ripetizione della prova concorsuale in presenza di vizi simili a quelli oggi denunciati dalla Prof.ssa Scala – *cfr.* Ordinanza cautelare **TAR Lazio Roma, Sez. III, 7/3/2018, n. 1413**.

Pertanto, l'odierna ricorrente confida nell'accoglimento della misura cautelare ritenuta più idonea da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito.

ISTANZA DI CONCESSIONE

DEL DECRETO PRESIDENZIALE "INAUDITA ALTERA PARTE"

ex art. 56 CPA

L'imminente celebrazione delle prove orali del concorso (già iniziate il 20/5/2019 e che si concluderanno presumibilmente entro la metà del mese di luglio 2019), unitamente al calendario delle Udienze e al carico dei relativi Ruoli, non consente di attendere la trattazione Collegiale, così inducendo la ricorrente a richiedere l'adozione della misura cautelare Presidenziale, quantomeno nella forma della sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati e dell'ammissione della ricorrente con riserva alle successive fasi concorsuali.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, contrariis rejec-
tis;

1) **in via cautelare monocratica**, concedere Decreto Presidenziale *inau-
dita altera parte* che sospenda in via provvisoria, e fino alla prima Camera di
Consiglio utile, tutti i provvedimenti impugnati con il presente ricorso e con-
senta l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi concorsuali;

2) **in via cautelare collegiale**, adottare ogni più ampia misura idonea, in
relazione alle circostanze, per assicurare le ragioni della ricorrente ed, in parti-
colare, la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati e la conces-
sione di una misura, di tipo propulsivo, che consenta la ripetizione della prova
scritta di esame anche mediante ammissione con riserva della stessa ricorrente
alla successiva fase orale del concorso;

3) **nel merito**, annullare tutti gli atti impugnati, meglio indicati nell'epi-
grafe del ricorso.

Vinte spese, con ogni salvezza e refusione del contributo unificato versato ai
sensi di legge.

Si producono come da separato indice i documenti indicati nel corpo del gra-
vame.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, per-
tanto, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. il contributo unificato dovuto è
pari ad € 325,00 (materia pubblico impiego).

Roma, 27 maggio 2019

(Avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano)

(Avv. Tommaso Pallavicini)

*I sottoscritti difensori dichiarano che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art.
7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio postale Roma 29, sono conformi all'originale nativo del
presente atto.*

Roma, 27 maggio 2019

(Avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano)

(Avv. Tommaso Pallavicini)